

PROPOSTA N. 05/2014

Posizione: - / **SETTORE DIREZIONE GENERALE**

Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2014/1**
Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014. ALIQUOTE E MODALITA' DI APPLICAZIONE.**
Ufficio proponente: **UO COMPLESSA TRIBUTI**
Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**
Proponente: **RENZO MAZZER**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 03/03/2014**
Firmatario: **PEROSA PRIMO**
Esito: **POSITIVO**
Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 03/03/2014**
Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**
Esito: **POSITIVO**

L'Assessore Mazzer Renzo, riferisce quanto segue.

Visto il D.lgs 14/03/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»;

Visto in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

... omiss..."

Visto il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;

Visto il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare l'art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti

dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

Considerato che l'*Imposta Municipale Propria* o *IMU* è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta comunale unica "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, quest'ultima può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Dato atto che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."*;

Per quanto attiene alle deliberazioni delle aliquote l'amministrazione comunale intende applicare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione anno 2014:

ALIQUEUTE:

- 0,76 (zero/settantasei) per cento l' aliquota base dell'imposta municipale propria;
- 0,38 (zero/trentotto) per cento l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 0,46 (zero/quarantasei) per cento l'aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONI:

-€ 200,00 per l'abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 1997 e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2014, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - e la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,38 per cento	200 EURO
2. Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura	0,38 per cento	200 EURO

--	--	--

Di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

3) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;

4) di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.